

# COMUNE DI DIAMANTE

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/042318  
Posta certificata: [protocollodiamante@pec.it](mailto:protocollodiamante@pec.it) - codice fiscale e partita iva 00362420788



## UFFICIO DEL SINDACO

Ord. n. 17 del 15/06/2025

**Oggetto: Obbligo di installazione di telecamere di videosorveglianza presso i punti di conferimento dei rifiuti – Misure a carico di attività di somministrazione, stabilimenti balneari, attività alberghiere, ristoranti, supermercati, aree sosta camper, condomini e parchi – Termine per l'adeguamento: 16.07.2025**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che il **D. Lgs. n. 152/2006** (Codice dell'Ambiente), Parte IV, Titolo I, recante *“norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - gestione dei rifiuti”*, definisce le norme di riferimento per la gestione dei rifiuti;
- che la citata normativa, in particolare, prevede, all'art.178, comma 1: **“Principi”**, che: *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali”*;
- Che con **Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2022** il Comune di Diamante ha approvato apposito *“Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati”*;

- Che detto Regolamento, all'art. 7, rubricato "**Divieto di abbandono**" prevede testualmente:
  1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
  2. *E altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
  3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 dello stesso decreto, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
  4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*
  5. *E' altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Diamante, compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.*
  6. *Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.*
- Che il successivo art. 13 del predetto Regolamento: "**Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare**", dispone che:
  1. *Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al*

- fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.*
2. *Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.*
  3. *I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.*
  4. *L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico (autorizzata dal Comune), o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.*
  5. *Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati e custoditi contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.*
- Che il successivo **art. 14**: *“Posizionamento dei cassonetti e/o contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico”* prevede inoltre, che:
    1. *Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata dal Comune ai sensi dell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette*

- ad uso pubblico, i cassonetti e/o contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico.*
2. *I cassonetti e/o contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.*
  3. *Il posizionamento dei cassonetti e/o contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.*
  4. *I cassonetti e/o contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.*
  5. *I cassonetti e/o contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentire l'uso solo alle utenze aventi diritto.*
- **Che, ancora, l'art. 15:** *"Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali"* prevede altresì:
    1. *Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabiliscono anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.*
    2. *In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi: a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico-sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta al mese; b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza*

*determinazione di criticità igienico sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.*

- 3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.*
- 4. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti; lo spazio predetto deve essere dotato di lancia ad acqua a pressione, chiuso almeno da tre lati con pareti e pavimento perfettamente lisci; il pavimento deve avere opportuna pendenza per la raccolta e lo smaltimento delle acque di lavaggio in uno scarico collegato alla fognatura; a livello del pavimento tale scarico deve essere dotato di griglia a maglie fini. Tali operazioni devono essere eseguite nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.*

#### **CONSIDERATO:**

- che si assiste ad aumento via via crescente di conferimenti irregolari e abbandoni illeciti di rifiuti, soprattutto localizzato in prossimità di contenitori ubicati presso esercizi pubblici relativi ad attività di somministrazione di bevande ed alimenti, aree condominiali, ristoranti, attività alberghiere, supermercati, aree sosta camper, stabilimenti balneari e parchi;
- che tali comportamenti, che aumentano notevolmente nel periodo della stagione estiva, generano degrado urbano, oltre che pericoli per la salute pubblica e costi aggiuntivi per la collettività;
- che, proprio per tali ragioni, si rende necessario migliorare l'efficienza della raccolta differenziata;
- che, in tal senso, si appresta necessario ed urgente adottare misure atte a responsabilizzare le utenze domestiche e non domestiche al corretto conferimento dei rifiuti anche e soprattutto a tutela del decoro urbano, oltre che dell'igiene pubblica e della salute;

#### **EVIDENZIATO:**

- Che a tal fine appare necessario dover disporre, laddove già non precedentemente previsto, per condomini, parchi privati, attività alberghiere, supermercati, aree sosta camper, ristoranti, stabilimenti balneari e pubblici esercizi relativi ad attività di somministrazione di bevande ed alimenti presenti sul territorio comunale, la realizzazione, entro e non oltre la data del

**16.07.2025** di mini isole ecologiche private all'interno delle aree di pertinenza o detenute, idonee alla separazione e al conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal servizio comunale di raccolta, salva l'ipotesi di oggettiva impossibilità alla realizzazione (es. mancanza di spazi adeguati);

**RITENUTO:**

- Che si appresta inoltre necessario prevedere un monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti nelle predette aree;
- Che, in tal senso, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in prossimità dei contenitori dei rifiuti si è dimostrato efficace per la prevenzione e repressione degli illeciti ambientali;
- Che, pertanto, appare necessario e urgente disporre l'installazione di telecamere nei punti di conferimento dei rifiuti maggiormente esposti a rischio di abuso, affidandone l'onere ai soggetti direttamente responsabili della gestione o del controllo delle suddette aree;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2020;

**ATTESO** che, detto Regolamento, all'art. 6, rubricato "*Il deposito dei rifiuti*" al comma 2 prevede testualmente: "Analogamente, l'utilizzo do telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare ilrispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 l. 24 novembre 1981, n. 689).";

**VISTI ANCORA:**

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuiscono al Sindaco poteri ordinatori in materia di igiene urbana e sicurezza pubblica;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente) e, in particolare, la Parte IV relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- il Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241

**ORDINA**

1. Agli amministratori di condomini e parchi privati, ed ai gestori di ristoranti, attività alberghiere, supermercati, aree sosta camper, stabilimenti balneari e pubblici esercizi relativi ad attività di somministrazione di bevande ed alimenti presenti sul territorio comunale, la realizzazione, entro e non oltre la data del **16.07.2025**, di mini isole ecologiche private all'interno delle aree di pertinenza o detenute, idonee alla separazione e al conferimento dei rifiuti, di condomini ed avventori e dell'utenza in generale, secondo le modalità

previste dal servizio comunale di raccolta, salva l'ipotesi di **oggettiva impossibilità** alla realizzazione (es. mancanza di spazi adeguati). In tal caso (**oggettiva impossibilità** alla realizzazione) dovrà essere presentata motivata comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, indicando le possibili aree di posizionamento temporaneo dei bidoni (per il tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta, secondo il calendario di volta in volta vigente), allegando idonea documentazione tecnica o fotografica;

2. **L'installazione**, a loro cure e spese, sempre entro e non oltre il **16.07.2025**, di **telecamere di videosorveglianza** rivolte alle **aree adibite al conferimento dei rifiuti**, nei limiti di legge e nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR – Reg. UE 2016/679) e del vigente regolamento comunale, da parte dei seguenti soggetti:

- a. **amministratori di condominio e parchi privati, per conto delle utenze domestiche aggregate;**
- b. **gestori di attività di ristorazione;**
- c. **gestori di attività alberghiere;**
- d. **gestori di supermercati;**
- e. **gestori di aree sosta camper;**
- f. **gestori di stabilimenti balneari;**
- g. **gestori di attività commerciali con licenza di somministrazione di alimenti e bevande;**

Le telecamere dovranno:

- **essere orientate in modo da monitorare chiaramente i bidoni, cassonetti o aree di raccolta utilizzati;**
- **essere funzionanti e operative** almeno nelle fasce orarie di apertura al pubblico o di maggiore utilizzo;
- **registrare le immagini in conformità alla normativa vigente, proteggendo i dati personali** e rendendoli disponibili, se richiesto, alle autorità competenti.

3. I soggetti obbligati dovranno:

- **comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune, entro 10 giorni dall'installazione, l'avvenuto adempimento, con indicazione del punto sorvegliato e del responsabile del trattamento dei dati;**
- **esporre cartello con la specifica informativa** in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione delle immagini e conseguente trattamento dei dati personale;
- **raccogliere e conservare i dati raccolti con le telecamere di videosorveglianza** secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari e in particolare

conservare i dati per un periodo di **almeno 48 ore e non superiore a sette giorni**;

- mettere a disposizione delle Autorità, nelle ipotesi previste, i dati raccolti e conservati;
- attenersi, in ogni caso, ad ogni vigente disposizione di legge in materia;
- 4. In caso di **inadempienza**, si procederà all'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00**, come da Regolamento comunale nonché all'**eventuale sospensione temporanea dell'attività** per reiterata violazione, in base alla gravità dei comportamenti riscontrati.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e che la stessa sia trasmessa:

1. alla Prefettura di Cosenza, pec: [entilocali.prefcs@pec.interno.it](mailto:entilocali.prefcs@pec.interno.it);
2. alla Questura di Cosenza, pec: [dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it);
3. al Comando Carabinieri di Diamante, pec: [tcs22893@pec.carabinieri.it](mailto:tcs22893@pec.carabinieri.it) ;
3. al Comando della Polizia Locale;

#### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

È dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

**Dalla residenza Municipale 16 giugno 2025**

**IL SINDACO**  
Avv. Achille ORDINE  
